

**QUALI SPAZI PER IL GIUDIZIO DI PROPORZIONALITÀ
NELLA FASE ESECUTIVA DELLA PENA?
RIFLESSIONI A MARGINE DI CORTE COST. N. 66 DEL 2023
SULLA LIBERTÀ VIGILATA APPLICATA ALL'ERGASTOLANO
LIBERATO CONDIZIONALMENTE**

di Serena Furone

Partendo dall'analisi della pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 66/2023) sulla natura della libertà vigilata applicata all'ergastolano liberato condizionalmente, il contributo si propone di riflettere sull'opportunità di estendere il vaglio sulla proporzionalità della pena anche alla fase esecutiva, affinché possa costituire, assieme al principio del finalismo rieducativo, uno strumento di flessibilizzazione del trattamento sanzionatorio. Tale estensione consentirebbe una soluzione diversa del caso rispetto a quella prospettata nella sentenza in commento.

SOMMARIO: 1. Il caso. – 2. I diversi orientamenti sulla natura della libertà vigilata applicata al liberato condizionalmente. – 2.1. La decisione della Corte. – 3. Alcune riflessioni su principio di proporzionalità ed esecuzione penale. – 3.1. Il principio di proporzione nella giurisprudenza costituzionale italiana: cenni. – 3.2. La proporzionalità della pena: due modelli. – 3.3. Proporzionalità e liberazione condizionale: alcune considerazioni conclusive.

1. Il caso.

La vicenda, nella quale si inserisce la pronuncia della Corte costituzionale n. 66 del 2023, riguarda un detenuto, condannato all'ergastolo per i delitti di associazione mafiosa, duplice omicidio di stampo mafioso e detenzione illegale di armi. Questi, dopo aver scontato ventisei anni di pena, viene ammesso dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze alla liberazione condizionale. Il riconoscimento del requisito del sicuro ravvedimento si fonda sull'effettiva partecipazione del condannato alle attività trattamentali, sull'impegno mostrato negli studi universitari, sulla disponibilità a svolgere attività lavorative e di volontariato, sulla positiva fruizione di alcuni giorni di liberazione anticipata, sull'ammissione al beneficio dei permessi premio e sul positivo svolgimento della misura della semilibertà¹. In conseguenza della concessione della liberazione condizionale, il detenuto viene sottoposto a libertà vigilata per la durata di 5

¹ Cfr. Tribunale di Sorveglianza di Firenze, ordinanza n. 791/2022, p. 2. L'ordinanza è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, 1° Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 28 del 13-7-2022 ed è commentata da DODARO (2022), pp. 794 ss. e da MANCA (2022), pp. 1 ss.

anni, così come determinata *ex lege* ai sensi degli artt. 177 c. 2 e 230 c.p., con le seguenti prescrizioni: a) obbligo di svolgere l'attività lavorativa indicata nell'ordinanza applicativa della misura e di comunicare al magistrato competente eventuali modifiche; b) divieto di trattenersi fuori dalla propria abitazione dalle ore 22.00 alle ore 6.00 di ogni giorno; c) divieto di detenere o portare addosso armi proprie od altri strumenti atti ad offendere; d) obbligo di portare sempre con sé la carta precettiva e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti della forza pubblica; e) divieto di allontanarsi dalla Provincia di Firenze senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza; f) divieto di frequentare pregiudicati, tossicodipendenti o persone sottoposte a misure di sicurezza o di prevenzione; g) obbligo di presentarsi due volte al mese ed ogni qualvolta ne sarà richiesto dall'Autorità incaricata della vigilanza; h) divieto di cambiare abitazione senza permesso del magistrato di sorveglianza; i) obbligo di prendere e mantenere contatti con l'ufficio esecuzione penale esterna (UEPE) di Firenze.

Il detenuto, deducendo l'incompatibilità costituzionale dell'art. 177 c. 2 c.p., nella parte in cui determina in misura fissa la durata della libertà vigilata senza possibilità di revoca anticipata, presenta istanza di revoca della misura al Magistrato di sorveglianza. Il rigetto della richiesta si fonda sulla ritenuta «piena legittimità costituzionale della norma»². L'istanza è riproposta dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Firenze, lamentando altresì l'assenza di pericolosità sociale del detenuto, presupposto generale per l'applicazione di qualsiasi misura di sicurezza, considerato proprio il «grado di rieducazione raggiunto dal condannato, tale da non giustificare più il mantenimento delle restrizioni impostegli dalla libertà vigilata»³.

Il Giudice d'appello, ritenendo di non poter concedere in via interpretativa la revoca anticipata della libertà vigilata, solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 177 comma 2, e 230, comma 1, numero 2) c.p. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui: 1) stabiliscono l'obbligatoria applicazione della misura della libertà vigilata al condannato alla pena dell'ergastolo ammesso alla liberazione condizionale; 2) stabiliscono la durata della libertà vigilata in misura fissa e predeterminata; 3) non prevedono la possibilità per il Magistrato di sorveglianza di verificare in concreto durante l'esecuzione della libertà vigilata l'adeguatezza della sua permanente esecuzione alle esigenze di reinserimento sociale del liberato condizionalmente e non ne consentono, per l'effetto, la revoca anticipata.

2. I diversi orientamenti sulla natura della libertà vigilata applicata al liberato condizionalmente.

Decisiva, ai fini della definizione del caso, è la questione, tutt'altro che scontata, concernente la natura giuridica della libertà vigilata disposta *ex art.* 230, comma 1 n. 2) c.p., sulla quale si registra la contrapposizione di almeno tre macro-orientamenti.

² Cfr. Tribunale di Sorveglianza di Firenze, ordinanza n. 791/2022, p. 2.

³ *Ibidem*, p. 3.

L'indirizzo della giurisprudenza di legittimità⁴, secondo cui si tratterebbe di una misura sostitutiva della pena, avente la funzione di "stimolare" il liberato condizionalmente, mediante il controllo, a dar prova del suo sicuro ravvedimento, già controverso in dottrina⁵, viene messo in discussione sia dalle parti processuali sia dagli *amici curiale*, intervenuti ai sensi dell'art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale⁶.

Il detenuto appellante e l'Unione delle camere penali italiane, valorizzando il *nomen juris* della misura, intendono ricomprendere la libertà vigilata in esame tra le misure di sicurezza, con la conseguente applicazione del relativo regime e, in particolare, dell'art. 202 c.p., che ne consente l'irrogazione previo accertamento della pericolosità sociale del destinatario⁷. Proprio l'assimilazione dell'istituto in esame al *genus* delle misure di sicurezza renderebbe illegittime le norme impugnate in considerazione del fatto che la libertà vigilata *de qua* viene disposta sulla base di un requisito soggettivo, il sicuro ravvedimento del reo, che appare del tutto incompatibile con il pericolo di recidiva del detenuto. Inoltre, così intesa, la disciplina in esame, prevedendo l'applicazione della misura per il solo fatto dell'ammissione del detenuto alla liberazione condizionale, integrerebbe un automatismo legislativo fondato sulla presunzione assoluta di pericolosità sociale del soggetto; un meccanismo normativo che stride con quell'indirizzo della giurisprudenza costituzionale ormai consolidato⁸, contrario alle presunzioni *juris et de jure* di pericolosità sociale in materia di misure di sicurezza e che è, come noto, all'origine dell'abrogazione dell'art. 204 c.p. a opera della L. del 10 ottobre 1986, n. 633 (art. 31).

L'argomentazione del giudice rimettente e dell'Associazione italiana dei professori di diritto penale⁹ – intervenuta per la prima volta in un giudizio innanzi alla Corte costituzionale – a favore dell'incostituzionalità delle norme impugnate valorizza, a prescindere dall'"etichetta" formale attribuibile alla libertà vigilata *de qua*, la sua

⁴ Cfr. C. cass., sent. n. 343/1991, Rv. 18669-01; C. cass., sent. n. 2211/1997, Rv. 207351-01; C. cass., sent. n. 7316/1999, Rv. 215334-01; C. cass., sent. n. 4678/2000, Rv. 216788-01; C. cass., sent. n. 17343/2009, Rv. 243368-01; C. cass., sent. n. 39854/2012, Rv. 253691-01.

⁵ Sul punto, in dottrina, v. PANGIA (1988), pp. 100 ss.; PADOVANI (1989), pp. 636 ss.; PELUSO (1994), pp. 164 ss.; PULVIRENTI (2019), pp. 354 ss. In senso contrario, cfr. MUSCO (1997), pp. 774 ss.

⁶ Per una più completa disamina della disciplina della liberazione condizionale, cfr. DEL RE (1978), pp. 541 ss.; CORSO (1979); FLORA (1989), pp. 353 ss.; SCHIAVI (1990), pp. 669 ss.; LARIZZA (1991), pp. 604 ss.; BARONE (1993), pp. 410 ss.; FILIPPI *et al.* (2019), pp. 120 ss.; CARNEVALE *et al.* (2023), pp. 255 ss.

⁷ V. C. cost., sent. n. 66/2023.

⁸ Si vedano in particolare, C. cost., sent. n. 139/1982, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 222, primo comma, 204, cpv. e 205, cpv. n. 2, del codice penale, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento della persistente pericolosità sociale; e C. cost., sent. n. 249/1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 204, secondo comma e 219, primo comma del codice penale, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato condannato per delitto non colposo a una pena diminuita per cagione di infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosità sociale.

⁹ Cfr. Opinione scritta dell'Associazione italiana dei professori di diritto penale, Roma, 28 luglio 2022, consultabile sul sito:

https://www.aipdp.it/allegato_prodotti/218_AIPDP_Amicus_curiae_ord_n_78_2022_Reg_Ord.pdf.

intrinseca afflittività. In particolare, nell’ordinanza di rimessione, la misura è qualificata come una sanzione *latu sensu* penale, che consegue alla commissione del reato oggetto della condanna. Un siffatto inquadramento teorico renderebbe ineludibile il rispetto dei principi del finalismo rieducativo, della proporzionalità e della individualizzazione del trattamento sanzionatorio, ricavabili dagli artt. 3 e 27, c. 3 Cost., nonché dagli artt. 3, 5 CEDU e dall’art. 2, Prot. n. 4, CEDU e dall’art. 49 Carta di Nizza¹⁰. Come sottolineato dall’articolato intervento dell’AIPDP, l’intrinseco contenuto afflittivo dell’istituto giustificerebbe, in ossequio a una consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sulla nozione convenzionale di *matière pénale*¹¹, il necessario rispetto delle suddette garanzie penali (artt. 6 e 7 CEDU), che risulterebbero, al contrario, completamente eluse dalla normativa censurata per via di un rigido automatismo fondato sull’assoluta presunzione della necessità di un controllo sulla persona condizionalmente liberata, e della durata fissa della misura.

2.1. La decisione della Corte.

La Corte costituzionale, nel dichiarare l’infondatezza delle questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze, afferma che «liberazione condizionale e libertà vigilata costituiscono un tutt’uno e si delineano, unitamente considerate, come una misura alternativa alla detenzione»¹².

Le questioni giuridiche affrontate nella pronuncia in commento possono essere così riassunte: la natura giuridica della fattispecie «tutta particolare» della libertà vigilata applicata alla persona liberata condizionalmente *ex art. 230 c. 1 n. 2) c.p.*; la compatibilità della durata fissa della misura *de qua* con i principi di proporzionalità e individualizzazione del trattamento sanzionatorio; la compatibilità dell’istituto in esame, con particolare riferimento alle prescrizioni e agli obblighi derivanti dalla sua applicazione, con il finalismo rieducativo *ex art. 27 c. 3 cost.*

Quanto alla natura dell’istituto in esame, la Corte, nel sottolineare «l’inscindibile binomio» esistente tra liberazione condizionale e libertà vigilata, respinge la tesi che assimila quest’ultima al *genus* delle misure di sicurezza e ritiene che la stessa debba essere qualificata come una misura alternativa alla detenzione. In altre parole, saremmo di fronte a un istituto con una “doppia anima”, la cui applicazione al condannato, condizionalmente liberato, determina la sostituzione del rapporto esecutivo della pena carceraria con il rapporto esecutivo della libertà vigilata. Tale conclusione, secondo la

¹⁰ Cfr. Tribunale di Sorveglianza di Firenze, ordinanza n. 791/2022.

¹¹ Nozione elaborata a partire dalla nota sentenza della Corte EDU, Grande Camera, *Engel e altri c. Paesi Bassi*, 8 giugno 1976.

¹² Cfr. C. cost., sent. n. 66/2023, *Considerato in diritto*, § 7. Tale posizione è sostenuta in dottrina da PULVIRENTI (2019), pp. 354 ss.

Corte, si porrebbe in linea con la precedente giurisprudenza costituzionale¹³, nonché con la giurisprudenza di legittimità¹⁴.

Un simile inquadramento palesa, a parere della Corte, la reale finalità della misura, volta non a contenere la pericolosità sociale del soggetto, quanto a «stimolare l'esito positivo della prova»¹⁵, cui è sottoposto il liberato condizionalmente, il quale deve confermare quella prognosi sul suo sicuro ravvedimento, che costituisce il presupposto per accedere alla misura alternativa. A tal fine, inconferente sarebbe una valutazione in ordine alla pericolosità del soggetto, che, anzi, si porrebbe assolutamente in contraddizione con la sussistenza del requisito del sicuro ravvedimento, il cui accertamento si basa su un «esame particolarmente attento e approfondito circa la sussistenza di comportamenti obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e di recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e a formulare in termini di certezza, o di elevata e qualificata probabilità, confinante con la certezza, un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita all'osservanza della legge penale in precedenza violata»¹⁶.

Proprio tali rilievi consentono alla Corte di escludere anche la prospettazione avanzata dal giudice rimettente: la libertà vigilata non è una «sanzione nuova» che si aggiunge alla liberazione condizionale, ma una modalità esecutiva della stessa dall'incidenza «afflittiva, ma di certo attenuata rispetto alla detenzione»¹⁷.

3. Alcune riflessioni su principio di proporzionalità ed esecuzione penale.

Chiarita la posizione della Corte sulla natura della libertà vigilata disposta in conseguenza dell'ammissione alla misura della liberazione condizionale, si impongono alcune riflessioni con riguardo alla seconda questione giuridica trattata: la compatibilità della disciplina di cui agli artt. 177 e 230 c.p. con il principio di mobilità della pena.

Secondo i Giudici delle leggi, la violazione dei principi di proporzionalità e di individualizzazione del trattamento sanzionatorio è invocata erroneamente dalle parti, in quanto, se è vero che il condannato liberato condizionalmente si trovi a espiare – in forma diversa – la pena che gli è stata inflitta al momento della condanna, è anche vero che «l'individualizzazione del trattamento sanzionatorio non è assente, ma è stata già assicurata in tutte le sedi necessarie: in quella di predeterminazione legale, ad opera del legislatore, in sede di condanna, dal giudice, che ha così potuto irrogare una pena di

¹³ V. C. cost., sentt. n. 204/1974, n. 78/1977, n. 783/1986, n. 282/1989, n. 188/1990, n. 418/1998, n. 138/2001. *Contra* DODARO (2022), p. 801.

¹⁴ Cfr. C. cass., sent. n. 343/1991, Rv. 18669-01; C. cass., sent. n. 2211/1997, Rv. 207351-01; C. cass., sent. n. 7316/1999, Rv. 215334-01; C. cass., sent. n. 4678/2000, Rv. 216788-01; C. cass., sent. n. 17343/2009, Rv. 243368-01; C. cass., sent. n. 39854/2012, Rv. 253691-01, cit.

¹⁵ Cfr. C. cost. sent. n. 183/1986 e, nello stesso senso, sent. n. 282/1989.

¹⁶ Cfr. C. cost., sent. n.66/2023, *Considerato in diritto*, § 7.

¹⁷ *Ibidem*.

entità proporzionata al fatto»¹⁸. E anzi, ad avviso della Corte, la durata fissa della misura per l'ergastolano si giustifica al fine di individuare «un arco temporale *ad hoc*, ridotto rispetto all'orizzonte della pena perpetua»¹⁹. Resta fermo, dunque, l'indirizzo secondo cui ogni pena fissa sia indiziata di incostituzionalità, senonché tale pericolo è scongiurato nel caso di specie, potendo il giudice della cognizione *ex ante* individualizzare il trattamento sanzionatorio commisurando la pena tra un limite massimo e un limite minimo.

Inoltre, quanto alle prescrizioni imponibili dal giudice, aggiunge la Corte, il «contenuto non tipizzato» della misura «permette al magistrato di sorveglianza di individualizzare la portata e l'inevitabile afflittività della libertà vigilata, anche quando applicata al condannato ammesso alla liberazione condizionale, e così di adattare la misura alle esigenze del singolo caso», garantendo il rispetto del disposto di cui all'art. 27 c. 3 Cost.²⁰.

Ora, la correttezza di tali affermazioni merita di essere attentamente valutata alla luce dei principi giuridici che governano la pena e in particolare del principio di proporzionalità il quale, lungi dal costituire un mero parametro attraverso il quale indagare solamente la corrispondenza tra gravità oggettiva e soggettiva del fatto e adeguatezza della sanzione, assume i caratteri di un principio universale di giustizia²¹, in grado di svolgere un'importante funzione «di tutela delle posizioni individuali e di limite della potestà punitiva statale»²², ovunque trovi esplicitazione. Accogliere tale prospettiva impone di estendere il vaglio sulla proporzionalità del trattamento penale in concreto anche alla fase esecutiva della pena. Ciò revocherebbe in dubbio le affermazioni della Corte, quantomeno, sulla legittimità della durata fissa e immodificabile della libertà vigilata applicata al liberato condizionalmente: l'individualizzazione del trattamento sanzionatorio meglio potrebbe essere realizzata se si lasciasse al giudice dell'esecuzione un margine di discrezionalità anche nel *quantum*, oltre che nel *quomodo*.

Per giungere a una tale conclusione, occorre una preliminare ricostruzione dei tratti essenziali del principio di proporzionalità, così come elaborato dalla giurisprudenza costituzionale e dalla dottrina.

3.1. Il principio di proporzione nella giurisprudenza costituzionale italiana: cenni.

Le origini e lo sviluppo del principio di proporzione si devono alla dottrina e alla giurisprudenza tedesche²³. Le sue prime applicazioni si rinvencono nel diritto

¹⁸ *Ibidem*, § 9.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ *Ibidem*, § 10.

²¹ Nella più recente letteratura penalistica riconoscono portata universale al principio di proporzionalità DODARO (2012); RUGGIERO (2018); RECCHIA (2020).

²² Cit. C. cost., sent. n. 50/1980.

²³ Più in particolare, il principio di proporzione nasce, attorno al diciannovesimo secolo, nel diritto pubblico prussiano. Sulle origini del principio di proporzione cfr. BARAK (2012), pp. 175 ss.

amministrativo²⁴, nell'ambito del quale viene a configurarsi quale «diretto derivato dello Stato di diritto» e «diritto fondamentale che consente alla pubblica Autorità di restringere la libertà personale del cittadino solo se essenziale per la protezione dei pubblici interessi»²⁵. Tale peculiare conformazione ne consente la progressiva espansione anche in altri rami dell'ordinamento, per giungere ad assumere un ruolo cruciale nei giudizi di legittimità costituzionale relativi alla tutela e al bilanciamento dei diritti fondamentali²⁶. Oggi, anche per l'importanza globale che esso rappresenta, il principio di proporzionalità costituisce uno «schema argomentativo centrale» finanche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea²⁷.

Nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana il principio di proporzionalità solo recentemente è stato riconosciuto come autonomo parametro di costituzionalità²⁸.

Tradizionalmente veniva fatto derivare dal più generale principio di uguaglianza, nella parte in cui impone al legislatore di trattare in maniera uguale casi simili e in maniera diversa casi diversi. Come è stato affermato in dottrina, da quest'ultimo precetto deriverebbe l'obbligo di trattare il secondo caso in modo differente dal primo, ma anche «in maniera congrua rispetto alla sua specificità»²⁹. Tale necessità esprimerebbe una più generale esigenza di proporzione, in ossequio a una concezione distributiva della giustizia, secondo la quale il legislatore deve dare «a ciascuno il suo»³⁰.

Con riferimento al diritto penale, la stretta connessione tra uguaglianza e proporzione è stata valorizzata dalla Corte, a partire dalla metà degli anni Settanta, nei giudizi di legittimità sul regime sanzionatorio di alcuni reati³¹. I giudici *a quo* ponevano la questione di costituzionalità invocando la violazione del principio di uguaglianza/ragionevolezza e mettendo a confronto la diversa misura di pena prevista per fattispecie dall'analogo disvalore, in quanto, solo facendo riferimento al *tertium comparationis*, si poneva la Corte nella possibilità di adottare soluzioni obbligate senza il rischio di sottrarre spazi di discrezionalità al legislatore³².

Con la valorizzazione dei principi del finalismo rieducativo e dell'individualizzazione del trattamento sanzionatorio, comincia ad aprirsi la strada, nelle pronunce della Corte, un giudizio di proporzionalità sull'entità della pena, che,

²⁴ Per una più approfondita analisi della portata del principio di proporzionalità nel diritto amministrativo v., SANDULLI (1988); SANDULLI A. M. (2006), pp. 4643 ss.; COGNETTI (2011, 2012), pp. 1197 ss.; ALBANESE (2016), pp. 697 ss.; GALETTA (2019), pp. 903 ss.

²⁵ Citazioni prese da RUGGIERO (2018), p. 113.

²⁶ Numerosissimi i contributi sul tema, per tutti: CARTABIA (2013), p. 5; PINO (2014), pp. 541 ss.

²⁷ Sul punto RECCHIA (2020), pp. 110 ss., da cui è tratta la citazione.

²⁸ Cfr. MERLO (2018), pp. 109 ss.

²⁹ Sul punto v. ampiamente, DODARO (2012), pp. 42 ss., da cui è tratta la citazione; VIGANÒ (2021), pp. 162 ss., che parla di una proporzionalità «ordinale» o «relativa», deducibile dal più generale principio di uguaglianza, e che prevede tra i suoi corollari la necessità che a reati di analogo disvalore corrispondano pene comparabili.

³⁰ Cfr. DODARO (2012), pp. 42 ss.

³¹ *Ibidem*, pp. 126 ss.

³² *Ibidem*.

sebbene resti in parte ancora agganciato alla tecnica della comparazione con un'altra fattispecie – la quale assume se non altro il ruolo di «sostituto sanzionatorio»³³ –, sembra concentrarsi sulla adeguatezza del mezzo (la pena) con il fine (la risocializzazione del reo)³⁴. In questa logica, si inseriscono anche le pronunce che hanno censurato diverse norme della Legge sull'Ordinamento Penitenziario (L. del 26 luglio 1975 n. 354)³⁵.

La Corte costituzionale, dunque, lega insieme le due garanzie: da un lato, la proporzionalità della pena; dall'altro, la sua funzione rieducativa. Alla base di tale connessione vi è la convinzione che una pena sproporzionata rispetto alla gravità del fatto rischi di essere percepita come “ingiusta” da chi la subisce, rendendo così vana quell'istanza di rieducazione che ne costituisce il fondamento. D'altro canto, il rischio che l'enfaticizzazione della funzione rieducativa della pena possa indurre ad abusare del mezzo per ottenere il risultato sperato, è neutralizzato dal perseguimento di una più generale esigenza di proporzione, che consenta di parametrare la risposta al reato al grado di responsabilità dell'agente, a garanzia del singolo e della razionalità del sistema³⁶.

Ecco, allora, che la proporzionalità viene necessariamente a legarsi ad altri principi del diritto penale: il principio di colpevolezza, quando impone di individuare una pena adeguata rispetto alla gravità del fatto; e il principio di sussidiarietà, che giustifica la restrizione delle libertà fondamentali del singolo solo quando e nella misura in cui sia strettamente necessaria al raggiungimento dello scopo legittimo di tutela.

Come è stato autorevolmente rilevato, il principio di proporzione, anche in questa sua nuova fisionomia, ha finito per rivelare, nella giurisprudenza della Corte italiana, una debole capacità dimostrativa, consentendo di censurare solo quelle pene che appaiono «manifestamente sproporzionate» rispetto al reato. Resta ampia la discrezionalità del legislatore nell'individuare la pena appropriata al fatto commesso, essendo limitato l'intervento della Corte ai casi in cui tale discrezionalità risulti esercitata in modo irragionevole³⁷.

3.2. *La proporzionalità della pena: due modelli.*

Stando alle più recenti ricostruzioni dottrinali, convivrebbero due concezioni differenti di proporzionalità³⁸.

³³ Sul punto v., MANES (2016), p. 2110.

³⁴ Sul punto cfr. BARTOLI (2022), pp. 203 ss., che parla, in tal senso, di un «giudizio intrinseco funzionale», che si affianca al «giudizio estrinseco triadico», incentrato, invece, sul raffronto tra fattispecie.

³⁵ Cfr. C. cost., sent. n. 274/1983 su ergastolo e liberazione anticipata; C. cost., sentt. n. 185/1985 e n. 312/1985 su affidamento in prova; C. cost., sent. n. 343/1987 sulla revoca dell'affidamento in prova; C. cost., sent. n. 282/1989 sulla revoca della liberazione condizionale; C. cost., sent. n. 168/1994 su ergastolo applicato agli imputati minorenni; C. cost., sent. n. 186/1995 sulla revoca della liberazione anticipata; C. cost., sent. n. 161/1997 su ergastolo e revoca della liberazione condizionale; C. cost., sent. n. 137/1999 sui permessi premio.

³⁶ Sul punto cfr. VIGANÒ (2021), p. 247.

³⁷ *Ibidem*, pp. 231.

³⁸ Cfr. VIGANÒ (2021), pp. 115 ss.

Secondo un primo modello, largamente accolto nel panorama penalistico e nella giurisprudenza costituzionale, il principio di proporzionalità, per poter svolgere una effettiva funzione limitativa della potestà punitiva, impone di adeguare la risposta dell'ordinamento (l'entità della pena) alla gravità del fatto commesso. Si tratta di una concezione di proporzionalità tutta rivolta al passato, che risponde alla non trascurabile necessità di garantire il rispetto del principio di colpevolezza³⁹. Ciò che si vuole evitare è l'inflizione di una sofferenza sproporzionata, e perciò ingiusta, rispetto alla personale responsabilità dell'individuo.

Di contro, il secondo modello sposta il giudizio di proporzionalità sull'utilità dei costi individuali, derivanti dall'inflizione della pena, rispetto alla realizzazione delle finalità di tutela perseguite dal legislatore, e, in particolare, all'esigenza di garantire adeguata protezione ai beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici⁴⁰. In altre parole, la pena risulta proporzionata quando i costi sostenuti dal singolo sono strettamente necessari per ottenere i benefici attesi, secondo un più generale «principio di economia dell'intervento punitivo»⁴¹. In questa logica, la proporzionalità, per svolgere un'effettiva funzione limitativa del potere statale, non si limita ad imporre un giudizio sull'adeguatezza del mezzo, essendo indispensabile un vaglio sulla necessità dello stesso rispetto alla realizzazione dello scopo⁴². Una tale concezione, oltre ad avvicinare il giudizio di proporzionalità penalistico a quello svolto in materia di diritti fondamentali, offre una prospettiva nuova sulla proporzionalità: non solo orientata al passato, quindi, al fatto commesso, ma anche al futuro, secondo la logica del *punitur ne peccetur*⁴³.

La distinzione tra le due concezioni di proporzionalità si coglie meglio se riferita alle diverse teorie sulla funzione della pena. Rispetto a una concezione retributiva della pena, non può che venire in rilievo, con funzione limitativa della potestà punitiva, un giudizio di proporzionalità che guardi al fatto commesso, costituendo la pena uno strumento attraverso il quale rimuovere il danno sociale arrecato con il reato e ripristinare l'ordine violato⁴⁴. Nell'ambito delle teorie preventive, dove la pena ha una

³⁹ *Ibidem*, pp. 119 ss.

⁴⁰ Sul punto cfr. MARINUCCI *et al.* (2022), p. 12, dove si legge che «il principio di proporzione (o di proporzionalità) esprime una “logica costi-benefici”, più precisamente esprime l'esigenza che i vantaggi per la società che si possono attendere da una comminatoria di pena (prevenzione di fatti socialmente dannosi) siano idealmente messi a confronto con i costi immanenti alla previsione di quella pena: costi sociali (anche economici) e individuali, in termini di sacrificio per i beni della libertà personale, del patrimonio, dell'onore, etc.». Con particolare riferimento alle scelte di criminalizzazione, invece, questo modello di proporzionalità è valorizzato da RECCHIA (2020), pp. 122 ss.

⁴¹ Cit. ROMANO (2004), p. 23, che, con riferimento al principio di proporzione parla di «principio di economia dell'intervento punitivo, da riconoscersi alla stregua del doveroso rispetto della persona umana, combinato con l'esigenza di efficienza dell'intervento stesso».

⁴² Il giudizio sulla necessità del mezzo risponde all'esigenza di rispettare il più generale principio di sussidiarietà, altrimenti anche la pena più severa, se considerata in relazione allo scopo, potrebbe risultare “utile”.

⁴³ Cfr. VIGANÒ (2021), p. 116.

⁴⁴ Sul nesso tra proporzionalità e teorie retributive della pena cfr., DOLCINI (1979), pp. 132 ss.; MONACO (1984), pp. 5 ss.; MOCCIA (1992), pp. 93 ss.; RONCO (1996), pp. 202 ss.; PALAZZO (2018), pp. 29 ss.

sua utilità in quanto riesce a prevenire la commissione di reati futuri, la proporzionalità svolge una funzione limitativa solo laddove imponga di parametrare il sacrificio del singolo all'utilità di carattere generale perseguita dal legislatore⁴⁵. Con l'irrompere, da ultimo, del principio della funzione rieducativa della pena, il vaglio sulla necessità del sacrificio imposto al singolo va svolto prendendo in considerazione anche la risocializzazione del condannato. Con la medesima logica "costi-benefici", peraltro, sembrerebbe operare anche la Corte costituzionale quando lega insieme il principio di proporzione con il finalismo rieducativo.

Le considerazioni sulla natura "multiforme" del giudizio di proporzionalità consentono di svolgere alcune riflessioni sulla configurazione/fisionomia di una proporzionalità c.d. esecutiva. Quest'ultima, per le peculiari finalità che informano la fase dell'esecuzione della pena, si verrebbe a delineare in maniera più conforme al secondo modello che al primo. Mentre in sede di condanna, il giudice dovrà necessariamente commisurare la pena alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto; diversamente, durante l'esecuzione penale, il giudice dovrà far riferimento a un concetto di proporzione che non può essere parametrato unicamente al fatto commesso, come sembra sostenere, al contrario, la Corte nella sentenza in commento. La pena, durante il suo svolgimento, anche quando venga sostituita con una misura alternativa alla detenzione, dovrebbe poter essere adattata il più possibile alla persona del condannato e al suo percorso di risocializzazione, risultando quindi marginale il riferimento alla condotta pregressa penalmente rilevante. L'attenzione è, in questa sede, rivolta alla condotta futura del condannato e al suo reinserimento nel contesto sociale.

A giustificare l'estensione dell'operatività del principio in esame anche alla fase esecutiva concorrono due argomenti: da un lato, l'idoneità delle misure alternative alla detenzione ad incidere sulle libertà dell'individuo, seppure in maniera meno afflittiva rispetto alla pena principale; dall'altro, l'ormai pacifica estensione delle garanzie penali anche alla fase esecutiva, così come è stato messo in chiaro anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 32/2020), che ha attribuito natura sostanziale alle norme della Legge sull'Ordinamento Penitenziario relative all'accesso alle misure alternative, in ragione della loro attitudine a incidere, modificandone il *quantum* e il *quomodo*, sulla natura della pena. Assieme al principio del finalismo rieducativo, il principio di proporzionalità si presterebbe ad operare per tutta la "vita" della pena, dal momento in cui viene prevista in astratto dal legislatore, al momento in cui viene inflitta in concreto dal giudice e per tutto il suo svolgimento nella fase esecutiva. Ciò, per non confinarlo, come pure è sostenuto in dottrina⁴⁶, alla sola dosimetria della pena.

⁴⁵ Sul punto cfr. VIGANÒ (2021), pp. 126 ss.

⁴⁶ *Ibidem*, pp. 195 ss., dove si legge che: «La pena inflitta dal giudice di cognizione [...] deve essere conforme al principio di proporzionalità della pena; mentre il regime dell'esecuzione della pena medesima [...] dovrà essere vagliato dalla magistratura di sorveglianza al diverso metro della sua compatibilità con il principio della *finalità rieducativa della pena medesima*».

3.3. Proporzionalità e liberazione condizionale: alcune considerazioni conclusive.

Dalla lettura della pronuncia in commento sembra emergere l'adesione, da parte della Corte, a un concetto di proporzionalità della pena che va necessariamente parametrato al fatto di reato. Ora, se si considera che per accedere alla liberazione condizionale sia necessario svolgere un giudizio prognostico sulla condotta futura del reo, non si può che addivenire a un risultato di strutturale incompatibilità tra l'istituto in esame, che si giustifica per l'inutilità della pena quando divenuta non più necessaria (v. Corte cost. n. 282/1989), e una concezione "retrospettiva" di proporzionalità. Tale incompatibilità si ravviserebbe, peraltro, in relazione a qualsiasi misura alternativa, essendo in generale la materia dell'esecuzione penale tutta informata alla necessità di realizzare il fine ultimo della pena: la risocializzazione del condannato. Lo sguardo del legislatore, prima, e quello del giudice, poi, non possono che essere rivolti al futuro.

Ciò posto, ci si interroga sulla opportunità, valorizzando quei tratti essenziali del concetto di proporzione, di configurare una proporzionalità c.d. esecutiva, che si differenzi, da un punto di vista ontologico, da quella applicata dal giudice in sede di condanna, in quanto espressione di una logica "costi-benefici", e che costituisca, assieme al principio rieducativo, uno strumento di flessibilizzazione del trattamento sanzionatorio.

Ora, il caso oggetto della pronuncia in commento descrive una tipica situazione in cui si impone un bilanciamento "costi-benefici". Da un lato, appare indiscutibile la portata afflittiva e restrittiva delle libertà del singolo della misura della liberazione condizionale unita alla libertà vigilata. Dall'altro, la Corte ha chiarito la duplice funzione di tutela svolta dall'istituto in esame: promuovere la risocializzazione del detenuto, ammettendolo a una forma di esecuzione all'esterno; e «garantire i terzi, la collettività tutta, dai pericoli derivanti dall'anticipata liberazione del condannato»⁴⁷.

Per quanto attiene all'individualizzazione del trattamento sanzionatorio, se è vero come affermato dalla Corte, che quest'ultima si può realizzare agendo sulle prescrizioni imposte al singolo condannato, che non sono codificate e sono suscettibili di modifiche e limitazioni successive, permangono, però, alcuni profili di rigidità dell'intera disciplina della liberazione condizionale, che lasciano poco spazio alla discrezionalità del giudice di sorveglianza. Si pensi proprio alla durata fissa della misura⁴⁸ – stabilita in cinque anni per l'ergastolano e nella pena residua per il detenuto semplice – unita all'impossibilità di revoca anticipata in caso di risposta positiva del soggetto allo «stimolo» costituito dalla vigilanza dell'Autorità, che rischiano di produrre risultati sproporzionati proprio nei casi, come quello oggetto della pronuncia in

⁴⁷ Cfr. C. cost., sent. n. 66/2023, *Considerato in diritto*, § 7.

⁴⁸ In più occasioni la Corte costituzionale ha affermato che le pene fisse sono per ciò solo indiziate di incostituzionalità, cfr., tra le pronunce più recenti, C. cost., sent. n. 185/2021, dove si legge che «previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il "volto costituzionale" del sistema penale»; C. cost., sent. n. 222/2018, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 216 ult. co. del regio decreto n. 267/1942 perché stabiliva in misura fissa pari a 10 anni le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e dell'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa previste per alcuni reati fallimentari. Tale principio è ribadito, inoltre, anche nella sentenza in commento.

commento, in cui il percorso di rieducazione del detenuto abbia già dato esito positivo durante l'esecuzione in carcere della pena e dopo il primo anno di libertà vigilata. Si badi, inoltre, che la liberazione condizionale, nel caso oggetto della pronuncia in commento, è stata concessa a seguito della positiva fruizione da parte del detenuto del beneficio dei permessi premio e del positivo esito della semilibertà, istituti che richiedono, ai fini della loro applicazione, una prognosi negativa sul pericolo di recidiva.

Letta in questa prospettiva, la disciplina di cui agli artt. 176, 177 e 230 c. 1 n. 2) c.p. solleva seri dubbi di legittimità costituzionale, nella parte in cui non consente al giudice di definire autonomamente, seppure entro limiti ragionevoli imposti dal legislatore, la durata della misura che più risulti proporzionata al percorso rieducativo intrapreso dal condannato e alla sua persona. Se risulta ragionevole, per esigenze di tutela della collettività, rendere graduale il passaggio da uno stato di detenzione a uno stato di completa libertà, attraverso l'imposizione di una "prova" nell'ambito della quale il detenuto possa confermare il proprio ravvedimento, è vero anche che la durata della prova deve poter essere adeguata alle concrete specificità del caso, tenendo conto di eventuali progressi fatti dal detenuto in sede di svolgimento della misura.

In mancanza di una soluzione "a rime obbligate", pur restando auspicabile un intervento organico del legislatore⁴⁹, si potrebbe pensare di adattare l'attuale disciplina prevista dagli artt. 176 e 177 c.p., comparandola alla diversa disciplina prevista per la misura di sicurezza della libertà vigilata, che fungerebbe da soluzione "costituzionalmente adeguata"⁵⁰ a sanare il *vulnus* ai principi della Costituzione e da soluzione sanzionatoria già esistente nell'ordinamento e idonea a «eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza»⁵¹ della norma censurata.

Contrariamente a quanto affermato dalla Corte, peraltro, la *ratio* sottesa alla misura della libertà vigilata applicata al liberato condizionalmente non si discosta poi

⁴⁹ Riflette sull'auspicabilità di un intervento legislativo che introduca una disposizione *ad hoc* nell'ambito della disciplina della liberazione condizionale che ne regoli il contenuto e la durata, DE ANGELIS (2023), pp. 17 ss.

⁵⁰ Sono oramai numerose le pronunce in cui la Corte costituzionale ha affermato che «una volta accertato un *vulnus* a un principio o a un diritto riconosciuti dalla Costituzione, non può essere di ostacolo all'esame nel merito della questione di legittimità costituzionale l'assenza di un'unica soluzione a "rime obbligate" per ricondurre l'ordinamento al rispetto della Costituzione, ancorché si versi in materie riservate alla discrezionalità del legislatore, risultando a tal fine sufficiente la presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni "costituzionalmente adeguate", che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore», cfr. per tutte C. cost., sent. n. 95/2022, *Considerato in diritto*, § 5.

⁵¹ Cfr. C. cost., sent. n. 222/2018, *Considerato in diritto*, § 8.1, dove viene ribadito il principio secondo cui «a consentire l'intervento di questa Corte di fronte a un riscontrato *vulnus* ai principi di proporzionalità e individualizzazione del trattamento sanzionatorio – non è necessario che esista, nel sistema, un'unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado di sostituirsi a quella dichiarata illegittima, come quella prevista per una norma avente identica struttura e *ratio*, idonea a essere assunta come *tertium comparationis*. Essenziale, e sufficiente, a consentire il sindacato della Corte sulla congruità del trattamento sanzionatorio previsto per una determinata ipotesi di reato è che il sistema nel suo complesso offra alla Corte precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti – esse stesse immuni da vizi di illegittimità, ancorché non "costituzionalmente obbligate" – che possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata illegittima; sì da consentire a questa Corte di porre rimedio nell'immediato al *vulnus* riscontrato, senza creare insostenibili vuoti di tutela degli interessi di volta in volta tutelati».

così tanto da quella sottesa all'applicazione dell'omonima misura di sicurezza: garantire la collettività da eventuali pericoli derivanti, nel primo caso, dall'anticipata liberazione del detenuto, e, nel secondo caso, dallo stato di pericolosità sociale del soggetto; con la necessaria precisazione che il pericolo, nel caso della liberazione condizionale, risulta quantomeno attenuato, data la prognosi positiva sul sicuro ravvedimento del condannato. Vero ciò, sarebbe irragionevole prevedere per la misura di sicurezza un termine di durata minimo, con la possibilità per il giudice, anche prima che sia decorso tale periodo, di svolgere un riesame della pericolosità sociale del soggetto al fine di disporre, in caso di cessazione, la revoca; e per la libertà vigilata disposta ex art. 230 c. 1 n. 2) una durata che, a seconda del residuo di pena, può arrivare fino a cinque anni per il detenuto semplice, mentre viene stabilita in misura fissa a cinque anni per l'ergastolano, senza possibilità di revoca anticipata in caso di esito positivo della prova. La disciplina della liberazione condizionale, da questo punto di vista, produrrebbe un'irragionevole disparità di trattamento, violando l'art. 3 Cost., e si porrebbe in contrasto, per i motivi già esposti, con il principio di proporzionalità legato al finalismo rieducativo.

Volendo condividere tale premessa, qualora la Corte, chiamata a decidere nuovamente sulla legittimità costituzionale delle norme impugnate in relazione a un caso "ideale" al pari di quello oggetto della pronuncia in commento – in cui il detenuto abbia dato prove obiettive del suo ravvedimento –, dovesse rendersi disponibile a svolgere giudizi di proporzionalità c.d. esecutiva, nei termini sino a qui prospettatisi e laddove ritenesse di poter intervenire direttamente con una soluzione a "rime adeguate", si potrebbe giungere a un esito differente rispetto a quello delineato nella sentenza in commento. Sostituendo la disciplina della misura *de qua* con quella della omonima misura di sicurezza, si potrebbe prevedere la fissazione da parte del giudice di sorveglianza⁵², al momento della concessione della liberazione condizionale ed entro il limite della pena residua o dei cinque anni per l'ergastolano, di un periodo minimo di durata della libertà vigilata, per consentire, alla scadenza del termine, lo svolgimento di un riesame sulla persona del condannato al fine di verificare la permanenza o meno dell'esigenza di un controllo sulla base della condotta tenuta dal detenuto e dei progressi raggiunti nel percorso rieducativo. La cessazione del pericolo per la collettività e la positiva adesione del detenuto al percorso rieducativo consentirebbero al giudice di revocare la misura in via anticipata; d'altro canto, la permanenza dell'esigenza di una

⁵² L'applicazione del termine minimo di durata previsto dagli artt. 228 e ss. c.p. rischierebbe di produrre risultati in *malam partem* nel caso in cui ad accedere alla liberazione condizionale sia un detenuto semplice con pena residua inferiore a un anno. Per questo motivo si ritiene preferibile che sia il giudice di sorveglianza a stabilire, nel momento in cui conceda la liberazione condizionale ed entro i limiti della pena residua per il detenuto semplice o dei cinque anni per l'ergastolano, un termine minimo di durata ai fini del riesame sulla permanenza dell'esigenza di un controllo. Tale soluzione si porrebbe in accordo con una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, che, proprio in materia di revoca di misure di sicurezza personali, ha affermato il seguente principio di diritto: «spetta al giudice il potere di revoca delle misure di sicurezza - ove sia accertata la cessazione dello stato di pericolosità (art. 207, comma primo, c.p.) - anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge» (cfr. C. cost., sent. n. 110/1974, *Considerato in diritto*, § 9).

sorveglianza speciale da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza permetterebbe al giudice di stabilire un ulteriore termine per il riesame del percorso svolto, e così avanti fino al decorrere del residuo di pena o dei cinque anni nel caso del detenuto ergastolano⁵³.

Così delineata, la disciplina della liberazione condizionale lascerebbe al giudice ulteriori spazi di discrezionalità che gli consentirebbero di “cucire” la misura sulle specifiche esigenze dettate dal caso concreto, garantendo al contempo la tutela della collettività e un minor sacrificio per il detenuto, che sarebbe maggiormente incentivato a conformarsi alle istanze di rieducazione sapendo che il suo comportamento positivo sarà premiato con l’attenuazione, mediante la modificazione o la riduzione delle prescrizioni, o, addirittura, la revoca del controllo da parte dell’Autorità. Con ciò assicurando, altresì, il rispetto del più generale principio della proporzionalità della pena, quale «criterio generale di congruenza degli strumenti normativi rispetto alle finalità da perseguire»⁵⁴.

Bibliografia

ALBANESE, Alessandra (2016): “Il ruolo del principio di proporzionalità nel rapporto tra amministrazione e amministrati”, in *Istituzioni del federalismo*, pp. 697 ss.;

AHARON, Barak (2012): *Proportionality. Constitutional rights and their limitation* (London, Cambridge University Press);

BARONE, Giuseppe (1993): voce *Liberazione condizionale*, in *Digesto delle discipline penali*, VII, pp. 410 ss.;

⁵³ Una proposta analoga era stata tratteggiata in dottrina da DODARO (2022), pp. 803 ss., secondo cui in caso di accoglimento della questione si sarebbero potute applicare alla misura *de qua* le disposizioni generali concernenti i termini minimi di durata, il riesame periodico e la revoca anticipata della libertà vigilata ordinaria.

⁵⁴ Cit. ROMANO (2004), p. 23.

BARTOLI, Roberto (2022): “Il sindacato di costituzionalità sulla pena tra ragionevolezza, rieducazione e proporzionalità”, in DODARO, Giandomenico, DOVA, Massimiliano, PECORELLA, Claudia e RUGA RIVA, Carlo (eds), *Riflessioni sulla giustizia penale. Studi in onore di Domenico Pulitanò* (Torino, Giappichelli), pp. 203 ss.;

CARNEVALE, Stefania, SIRACUSANO, Fabrizio e COPPETTA, Maria Grazia (2023): “Le misure alternative alla detenzione e la liberazione anticipata”, in DELLA CASA, Franco e GIOSTRA, Glauco (editors), *Manuale di diritto penitenziario* (Torino, Giappichelli), pp. 255 ss.;

CARTABIA, Marta (2013): *I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana*, intervento presentato a: Incontro trilaterale tra la Corte costituzionale italiana, la Corte costituzionale spagnola e il Tribunale costituzionale portoghese, Roma, 24-26 ottobre 2013, pp. 5;

COGNETTI, Stefano (2011): *Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di analisi sistematica* (Torino, Giappichelli);

COGNETTI, Stefano (2012): “Clausole generali nel diritto amministrativo. Principi di ragionevolezza e di proporzionalità”, in *Giurisprudenza italiana.*, pp. 1197 ss

CORSO, Pier Maria (1979): *Liberazione condizionale e processo* (Padova, Cedam);

DE ANGELIS, Lorenzo (2023): “La Corte costituzionale si pronuncia sulla legittimità della libertà vigilata applicata a seguito della concessione della liberazione condizionale: una pronuncia che fa chiarezza ma che lascia ancora qualche nodo da sciogliere”, in *Archivio Penale*, pp. 17 ss., consultabile sul sito: <https://archiviopenale.it/misure-di-sicurezza--corte-cost-n-66-del-2023-con-nota-a-prima-lettura-di-l-de-angelis/contenuti/22562>.

DEL RE, Michele (1978): “La disciplina della liberazione condizionale tra logica sanzionatoria e logica di trattamento”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 541 s.

DODARO, Giandomenico (2012): *Uguaglianza e diritto penale. Uno studio sulla giurisprudenza costituzionale* (Milano, Giuffrè);

DODARO, Giandomenico (2022): “Sulla legittimità costituzionale dell’obbligatorietà della libertà vigilata quinquennale per l’ergastolano liberato condizionalmente”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 794 ss.

DOLCINI, Emilio (1979): *La commisurazione della pena* (Padova, Cedam);

FILIPPI, Leonardo, SPANGHER, Giorgio e CORTESI, Maria Francesca (2019): *Manuale di diritto penitenziario* (Milano, Giuffrè);

FLORA, Giovanni (1989): “La liberazione condizionale: quale futuro?”, in *Indice Penale*, 2, pp. 353 ss.;

GALETTA, Diana Urania (2019): “Il principio di proporzionalità fra diritto nazionale e diritto europeo (e con uno sguardo anche al di là dei confini dell’Unione Europea)”, in *Rivista italiana di diritto pubblico commerciale*, pp. 903 ss.;

LARIZZA, Silvia (1991): “Liberazione condizionale: verso l’abbandono della concezione premiale”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 604 ss.;

MANCA, Veronica (2022): “Liberazione condizionale e libertà vigilata: illegittimità dell’automatismo sanzionatorio, tra esigenze di proporzionalità, reinserimento sociale e superamento delle presunzioni assolute”, in *Giurisprudenza penale web*, 4, consultabile al sito: <https://www.giurisprudenzapenale.com/2022/05/09/liberazione-condizionale-ed-ergastolo-ostativo-legittimita-della-concessione-estinzione-della-pena-dellergastolo-reinserimento-sociale-e-superamento-delle-presunzioni-assolute/>;

MANES, Vittorio (2016): “Proporzione senza geometrie”, in *Giurisprudenza costituzionale*, 6, pp. 2110 ss.;

MARINUCCI, Giorgio, DOLCINI, Emilio e GATTA Gian Luigi (2022): *Manuale di diritto penale* (Milano, Giuffrè);

MERLO, Andrea (2018): “La proporzionalità, l’isola non trovata e la stella polare della Corte costituzionale”, in DODARO, Giandomenico e MANCUSO, Enrico Maria (eds), *Uguaglianza, proporzionalità e solidarietà nel costituzionalismo penale contemporaneo* (Milano, Edizioni DiPLaP), pp. 109 ss.;

MOCCIA, Sergio (1991): *Il diritto penale tra essere e valore* (Napoli, ESI);

MONACO, Lucio (1984): *Prospettive dell’idea “scopo” nella teoria della pena* (Napoli, Jovene);

MUSCO, Enzo (1997): voce *Misure di sicurezza*, in *Enciclopedia del Diritto*, Agg. I, Milano, pp. 774 ss.

PADOVANI, Tullio (1989): “Il nuovo volto della liberazione condizionale dopo la sentenza 282/89 della Corte costituzionale”, in *Legislazione penale*, pp. 636 ss.;

PALAZZO, Francesco (2018): *Corso di diritto penale. Parte generale*, VII ed. (Torino, Giappichelli);

PANGIA, Alessandra (1988): “Riflessioni sulla problematica delle misure di sicurezza con particolare riguardo alle innovazioni introdotte con la l. n. 663 del 1986”, in *Legislazione e giustizia*, pp. 100 ss.;

PELUSO, Carmelo (1994): voce *Misure di sicurezza (profili sostanziali)*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, VIII, Torino, pp. 164 ss.;

PINO, Giorgio (2014): “Diritti fondamentali e proporzionalità”, in *Ragion Pratica*, pp. 541 ss.

PULVIRENTI, Antonino (2019): “Le misure alternative alla detenzione”, in CORSO Pier Maria (editor), *Manuale della esecuzione penitenziaria* (Milano, Monduzzi Editoriale), pp. 354 ss.;

RECCHIA, Nicola (2020): *Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e di ingerenza nei diritti fondamentali* (Torino, Giappichelli);

ROMANO, Mario (2004): *Commentario sistematico del Codice penale*, Vol. I (Milano, Giuffrè);

RONCO, Mauro (1996): *Il problema della pena* (Torino, Giappichelli);

RUGGIERO, Gianluca (2018): *La proporzionalità nel diritto penale* (Napoli, Editoriale Scientifica);

SANDULLI, Aldo Maria (1988): *La proporzionalità dell'azione amministrativa* (Padova, Cedam);

SANDULLI, Alessandra Maria (2006): “Proporzionalità”, in Cassese Sabino (editor), *Dizionario di Diritto Pubblico*, vol. V (Milano, Giuffrè), pp. 4643 ss.;

SCHIAVI, Marco (1990): “La disciplina della liberazione condizionale tra istanze rieducative ed esigenze di difesa sociale”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 669 ss.;

VIGANÒ, Francesco (2021): *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale* (Torino, Giappichelli).